



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

TESTO APPROVATO
CON DELIBERA N. 240 DEL CONSIGLIO FEDERALE N. 6 DEL 25 giugno 2026

**Federazione Italiana
Pentathlon Moderno**

00189 ROMA
Via Vitorchiano 113/115
Tel. 06.91516800
C.F. 97015820588
P.I. 04257001000



INDICE

Contents

<u>INDICE</u>	2
<u>PRESENTAZIONE</u>	3
<u>Storia della Federazione</u>	3
<u>Organi e competenze</u>	3
<u>Patrimonio e risorse finanziarie</u>	7
<u>Fonti di autoregolamentazione</u>	8
<u>PARTE GENERALE</u>	9
1. <u>La responsabilità degli enti da reato</u>	9
2. <u>L'adozione del Modello da parte della Federazione</u>	12
3. <u>L'Organismo di Vigilanza</u>	17
4. <u>Modalità di gestione delle risorse finanziarie</u>	21
5. <u>Diffusione del Modello e formazione del personale</u>	23
6. <u>Verifiche periodiche</u>	24
7. <u>Il sistema disciplinare</u>	24



PRESENTAZIONE

Storia della Federazione

La Federazione Italiana Pentathlon Moderno (con sede in Via Vitorchiano 113-115 00189 Roma, C.F. 97015820588 e Part. IVA 04257001000, www.fipm.it) - d'ora in poi, per brevità "FIPM" o "Federazione" ha per fine istituzionale la promozione, organizzazione e lo sviluppo delle discipline del Pentathlon Moderno (Pentathlon, Tetrathlon, Triathlon, combinata, Biathle e le singole discipline nuoto – corsa – tiro – scherma – equitazione) nel territorio nazionale, l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici, nonché lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi e il raggiungimento dei fini statutari impartiti dal CIO, dall'UIPM e dal CONI.

Tali attività sono svolte nel rispetto dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate nonché del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, dei Regolamenti (Organico, Tecnico, di Giustizia, Amministrazione e contabilità e Ufficiali di Gara), delle norme sportive antidoping emanate dal CONI nonché dalle diverse normative emanate dal Consiglio Federale.

A tal fine, la FIPM gestisce (direttamente o indirettamente con il tramite di un'ASA o con Società di Servizi) impianti sportivi propri o di terzi.

Storicamente la FIPM è stata costituita nel 1940 col nome di "Commissione Italiana per il Pentathlon Moderno", successivamente sciolta nel 1944 per essere ricostituita nel marzo 1947 alla vigilia delle Olimpiadi di Londra, sino ad assumere il nome definitivo di Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM) in seguito all'assemblea costituente elettiva del 25 giugno 1975.

Con il passare degli anni, la FIPM si è progressivamente organizzata e sviluppata avendo come sede principale dell'attività la regione Lazio, con particolare riguardo al centro preolimpico di Montelibretti dove tuttora si svolge di norma la preparazione degli atleti azzurri per le grandi manifestazioni (Olimpiadi, Mondiali, Europei e grandi meeting internazionali) e al complesso dell'Acquacetosa.

Nel contempo, la FIPM ha avviato un'attività di reclutamento costituendo alcuni centri di avviamento alla disciplina ed istituendo le categorie giovanili, in passato inesistenti.

Si sono così istituite anche gare alternative (quali l'accoppiata corsa nuoto come punto di partenza della disciplina) ed allargata la partecipazione a manifestazioni internazionali (tra cui il meeting di Roma, ad oggi un appuntamento fisso del calendario internazionale), nonché registrati risultati sempre più prestigiosi (per un dettaglio dei quali può rinviarsi ai link "storia" e "albo d'oro" del sito istituzionale).

Organi e competenze



La FIPM si articola nei seguenti Organi:

- 1) Organi centrali: Assemblea Nazionale; Presidente Federale; Consiglio Federale; Collegio dei Revisori dei Conti; Segretario Generale; Commissione Federale di Garanzia; Ufficio del Procuratore Federale;
- 2) Organi periferici: Comitato Regionale, Assemblea Regionale, Presidente Regionale, Consiglio Regionale, Delegato Regionale; Delegato Provinciale);
- 3) Organi di giustizia sportiva: Giudice Sportivo Nazionale; Tribunale Federale; Corte Federale di Appello, in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello.

Quanto alle competenze degli organi centrali:

L'Assemblea Nazionale ordinaria elegge il Presidente della Federazione, i dieci Consiglieri Federali, il presidente del Collegio dei revisori dei conti; provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'Organo di amministrazione.

L'Assemblea Nazionale straordinaria delibera sulla proposta di scioglimento della Federazione; sulla integrazione o rinnovo degli organi Federali centrali elettivi, nei casi espressamente previsti dallo Statuto; sulle proposte di modifica dello Statuto; sull'approvazione del bilancio in caso di parere negativo dei Revisori dei Conti su quello approvato dal Consiglio Federale o, in caso di reelezione del medesimo, da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Il Presidente Federale ha la legale rappresentanza della Federazione; sovrintende a tutta l'attività della Federazione compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto e dai Regolamenti Federali alla competenza di altri Organi e di Uffici della Federazione; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle delibere adottate; convoca l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria; sottoscrive gli atti e provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto o dal Regolamento Organico alla competenza di altri organi, o ne delega la firma; adotta, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti indispensabili per la gestione della Federazione sottoponendo le relative delibere alla ratifica del Consiglio Federale alla sua prima riunione; concede la grazia quando risulti scontata almeno la metà della pena, ed in caso di radiazione, siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva; sottopone al Consiglio federale le proposte di nomina degli Organi di giustizia nonché del Procuratore Federale.

Consiglio Federale verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo; valuta i risultati sportivi conseguiti e vigila sul buon andamento della gestione federale; approva il bilancio preventivo e le relative variazioni; approva annualmente il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente; emana i regolamenti federali e le successive modificazioni vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali; delibera il regolamento arbitrale e le relative variazioni; ratifica i provvedimenti adottati in estrema urgenza dal Presidente; delibera sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle società e delle Associazioni; delibera gli importi delle tasse di iscrizione alle gare e delle indennità da liquidare alle società, alle associazioni e agli affiliati per le squadre partecipanti; determina gli importi delle tasse dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di primo grado; stabilisce le quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento alla Federazione; designa i tesserati onorari da proporre all'Assemblea



Nazionale; delibera, sul trasferimento degli atleti tra società o associazioni appartenenti a Regioni diverse e in sede definitiva su eventuali ricorsi; compila l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale; esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali e Provinciali per l'elezione dei Presidenti e degli Organi Direttivi dei Consigli Regionali e Provinciali; approva il rendiconto sulla gestione delle risorse economiche erogate a ciascun comitato regionale e provinciale, predisposto dai relativi Consigli Regionali e Provinciali o, dai Delegati; provvede alla nomina, su proposta del Consiglio del Comitato Regionale, del Delegato Provinciale e alla revoca in caso di mancato funzionamento del medesimo; provvede, nelle ipotesi previste dall'art. 32 dello Statuto, alla nomina del Delegato Regionale e alla sua eventuale revoca; delibera lo scioglimento per gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento o constatate impossibilità di funzionamento degli organi regionali e provinciali e nomina i commissari straordinari; nomina i tecnici (istruttori, allenatori, e maestri) per l'iscrizione nell'apposito Albo; nomina, determinandone i compiti, e revoca eventuali Commissioni e Commissari; concede l'amnistia e l'indulto, prefissando i limiti del provvedimento; compila il calendario delle gare nazionali ed interregionali, approva il calendario delle gare; decide sulla partecipazione di squadre italiane a gare all'estero e ai campionati continentali e mondiali, propone al C.O.N.I. gli atleti da iscrivere alle Olimpiadi; indice i Campionati d'Italia e altre competizioni di rilevanza nazionale; delibera sulle previsioni dei fondi da assegnare per il funzionamento degli Organi Periferici Federali; delibera in ordine alla gestione degli impianti sportivi; delibera sull'acquisto, sul ripristino e/o sulla realizzazione degli impianti sportivi; sull'acquisto di beni mobili e strumentali, nonché su eventuali accensioni di mutui e di finanziamenti; provvede oltre a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto, alla sua interpretazione, ad eccezione delle disposizioni di attuazione e recepimento dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, e del Codice della Giustizia Sportiva, la cui interpretazione è competenza della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport; nomina i componenti della Commissione Federale di Garanzia, dell'Ufficio del Procuratore Federale nonché degli Organi di Giustizia.

Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della F.I.P.M.; prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali; ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla F.I.P.M.; coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.I.P.M.; coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della F.I.P.M.; sovrintende negli uffici federali e ne dirige il personale; imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale; stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di: controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione; accertare la regolare tenuta della contabilità della FIPM; verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà; redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso; approntare la relazione a corredo del conto consuntivo; vigilare



sull'osservanza delle norme di legge e statutarie in materia amministrativa; esercitare il controllo contabile.

La Commissione di garanzia individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come Organi di giustizia endofederali, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva; individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore Federale e Procuratore Aggiunto, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva; adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo; formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

L'Ufficio del Procuratore Generale, il quale è composto da un Procuratore Federale e da un Procuratore Aggiunto con la funzione di promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.

Quanto alle competenze degli organi periferici:

Il Presidente Regionale rappresenta la F.I.P.M. ai soli fini sportivi nel territorio di competenza ed è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Comitato Regionale nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.

Il Consiglio Regionale, in conformità alle disposizioni quadro impartite dal Consiglio Federale, attua, dirige e controlla l'esecuzione dei regolamenti e delle delibere federali; propone alla Federazione il calendario delle attività federali regionali, inserendovi eventualmente le richieste di competizioni a livello interregionale o nazionale; organizza le competizioni approvate dalla Federazione a livello provinciale, regionale e nazionale, comunicando i risultati direttamente alla Federazione; predispone ed invia al Consiglio Federale per l'approvazione, il rendiconto relativo all'amministrazione dei fondi ad esso erogati dal Consiglio Federale medesimo.

Il Consiglio Provinciale (costituito in tutte le province ove esistano almeno 15 Società aventi diritto al voto) è organo di gestione della circoscrizione territoriale di competenza e, in base alle direttive impartite dal Comitato Regionale, amministra e organizza l'attività nell'ambito delle rispettive Province, con particolare riferimento alla promozione dell'attività.

Il Comitato Regionale (eventualmente costituito nelle regioni/province in cui risultino affiliate alla FIPM almeno 15 A.S.A.) ovvero il Delegato Regionale/provinciale (eventualmente nominato dal Consiglio regionale/provinciale nelle regioni/province in cui non risultino affiliate alla FIPM almeno 15 A.S.A.) si



occupano della promozione e dello svolgimento delle attività federali sul territorio provinciale.

Quanto alle competenze degli organi di giustizia sportiva:

Il Giudice Sportivo Nazionale, competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e di ambito territoriale

I Giudici Federali, ossia il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello (quest'ultima anche in funzione di Corte Sportiva di Appello), entrambi aventi sede presso la Federazione, che giudicano in composizione collegiale secondo le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento di Giustizia Federale

Sono altresì presenti presso la Federazione:

L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, incaricato di vigilare sull'adeguatezza e sull'effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Federazione;

la Funzione Internal Auditing, ad oggi esternalizzata alla società Sport e Salute S.p.a., con riferimento alle attività di compliance relative a pubblicità e trasparenza e alla partecipazione al Tavolo DPO Federale.

il Responsabile della Protezione dei dati (DPO), la cui funzione è ad oggi affidata ad un consulente esterno, con il compito di affiancare il titolare, gli addetti e i responsabili del trattamento dei dati affinché conservino i dati e gestiscano i rischi seguendo i principi e le indicazioni del Regolamento europeo.

Con Delibera del Consiglio Federale n. 9 del 19 dicembre 2024 n. 294 è stato dato mandato al Segretario Generale di compiere tutte le attività propedeutiche e necessarie all'attuazione della nuova Pianta Organica Federale (Allegato C).

Patrimonio e risorse finanziarie

Il patrimonio della FIPM è costituito dai fondi di riserva, beni d'uso da ammortizzare o ammortizzati, investimenti ed immobili tutti indicati nel libro inventario aggiornato a cura della Segreteria Federale e vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Le entrate della FIPM sono costituite:

- dai contributi del C.O.N.I. e di altri Enti (i.e. della Società Sport e Salute S.p.a, Comitato Italiano Paralimpico);
- dalle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento;
- dai proventi delle manifestazioni sportive;
- dalla gestione dei servizi;
- da donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, enti o società, accettate con delibera del Consiglio Federale;
- dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese sponsorizzazioni, - tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ad affiliati e tesserati.



L'esercizio Finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione della FIPM, a cura del Segretario Generale, è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e contabilità e si svolge in base ad un bilancio annuale consuntivo e ad un bilancio di previsione, entrambi sottoposti a revisione e pubblicati sul sito federale.

Le uscite riguardano principalmente: costi per il personale e per le forniture di beni o servizi; costi di produzione relativi all'attività sportiva centrale (per organizzazione manifestazioni, partecipazione a organismi internazionali, formazione, ricerca e documentazione, promozione, gestione impianti, accantonamenti, etc.) e delle strutture territoriali.

Fonti di autoregolamentazione

Oltre allo Statuto, la FIPM regola le proprie attività mediante manuali, procedure, lettere, inviti, comunicati, delibere, circolari e regolamenti (tutti pubblicati sul sito istituzionale). In particolare, regolamenti e procedure costituiscono la traccia operativa della Federazione e, quindi, possono assumere rilievo ai fini del presente Modello. Tanto premesso, detti protocolli si intendono integralmente richiamati (come tempo per tempo vigenti):

- regolamento amministrazione e contabilità;
- regolamento sanitario;
- regolamento di giustizia sportiva;
- regolamento rimborsi e trasferte;
- regolamento tecnico nazionale;
- regolamento istruzione tecnica;
- regolamento ranking societario;
- regolamento ranking nazionali premi atleti;
- regolamento organizzazione manifestazioni nazionali;
- regolamento organico;
- regolamento gruppo giudici;
- regolamento contributo di partecipazione;
- regolamento CPO Montelibretti;
- regolamento CPO Giulio Onesti (Acqua Acetosa);
- regolamento gestione e utilizzo OD;
- regolamento atleti e componenti settore tecnico;
- regolamento omologazione impianti;
- Regolamento Safeguarding;
- Procedura "Gestione delle segnalazioni – whistleblowing"



PARTE GENERALE

1. La responsabilità degli enti da reato

1.1. Il regime di responsabilità previsto dal D.Lgs. n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche Decreto), recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito il “Decreto”), ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma dal carattere afflittivo sostanzialmente di natura penale, a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc.) per reati, tassativamente elencati, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da persone che, come riportato all’art. 5 del Decreto lett. a e b, rivestano al loro interno funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo delle società stesse, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 è di natura autonoma, aggiungendosi a quella penale o civile della persona fisica che ha materialmente commesso il reato. I presupposti applicativi essenziali sono: l’inclusione dell’ente nel novero dei soggetti di cui all’art. 1 del Decreto, la commissione di un **reato-presupposto** elencato (art. 24 e ss.) che sia avvenuto nell’interesse o a vantaggio dell’ente, e che l’autore del reato sia un soggetto facente parte dell’ente in **posizione apicale** (art. 6) o **subordinata** (art. 7).

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia la struttura fondamentale del processo penale, di cui costituisce un’appendice, confermando la **matrice penalistica** dell’intero contesto normativo.

La responsabilità dell’ente si estende anche ai **reati commessi all’estero**, purché non vi proceda lo Stato del luogo e sussistano le condizioni di procedibilità previste dall’Art. 4 del Decreto e dagli articoli del Codice Penale relativi (artt. 7, 8, 9 c.p.). Il Decreto prevede responsabilità anche in caso di **delitto tentato** (art. 26), con la conseguenza che le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. L’ente è escluso da responsabilità se **volontariamente impedisce** il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

1.2. L’applicabilità alla FIPM del regime di responsabilità previsto dal D.lgs. n. 231/2001

Quanto all’applicabilità specifica, la Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM) rientra tra gli **enti forniti di personalità giuridica** (art. 1, comma 2), poiché le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato (art. 15, d.lgs. 242/1999). La FIPM non rientra nelle ipotesi di esclusione previste per gli enti pubblici territoriali o di rilievo costituzionale. In ambito federale, possono essere commessi reati presupposto come quelli informatici, riciclaggio/autoriciclaggio, infortunistici, e in particolare reati **fraudolenti in danno dello Stato o della pubblica amministrazione** (anche per ottenere contributi) e reati di **natura corruttiva**.

1.3. I presupposti della responsabilità

La responsabilità dell’ente dipende dalla mancata adozione o attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Per i reati commessi da un soggetto apicale



(art. 6), la responsabilità sussiste anche se è accertato il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo a un apposito organismo (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo), oltre all'elusione fraudolenta del modello di prevenzione da parte dell'apicale stesso.

1.4. Il reato presupposto

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 prevede un sistema di responsabilità amministrativa dell'ente fondato sulla commissione di specifici reati presupposto, posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio. Il catalogo di tali fattispecie, definito e periodicamente aggiornato dal legislatore, costituisce il perimetro oggettivo di applicazione della disciplina e rileva ai fini dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello. L'individuazione puntuale e la trattazione analitica dei reati presupposto applicabili sono contenute nell'Allegato B (Appendice normativa), al quale si rinvia per una disamina completa e sistematica.

1.5. Il procedimento di accertamento dell'illecito derivante da reato e la rappresentanza in giudizio dell'ente

Il procedimento di accertamento dell'illecito, disciplinato dal Capo III del Decreto, si svolge osservando le disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili (art. 34). La posizione procedimentale dell'ente è equiparata, per quanto compatibile, a quella dell'**imputato** (art. 35), con competenza attribuita al Giudice penale competente per i reati dai quali gli illeciti dipendono (art. 36). La rappresentanza dell'ente in giudizio spetta al suo legale rappresentante, salvo che questi sia **indagato o imputato** per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo (art. 39, c. 1). In caso di conflitto, l'ente può costituirsi depositando una dichiarazione in cui designa il difensore. La giurisprudenza ha interpretato l'Art. 39 in modo restrittivo, negando la legittimazione del difensore nominato dal legale rappresentante indagato/imputato, anche per atti urgenti. Pertanto, un **modello organizzativo adeguato** deve contenere previsioni espresse per individuare un **soggetto specificamente delegato** a nominare un difensore per la tutela dei diritti dell'ente in caso di conflitto di interessi del legale rappresentante. Nel caso della FIPM, se il Presidente (legale rappresentante) è indagato/imputato, la nomina del difensore spetta al **Vice-Presidente facente funzioni**.

Il regime probatorio varia a seconda della posizione del reo: in caso di reato commesso da un soggetto subordinato, la prova della ricorrenza di tutte le circostanze spetta al Pubblico Ministero (PM). Al contrario, se il reato è commesso da un soggetto apicale, la mancata adozione o l'elusione fraudolenta del modello sono oggetto di una presunzione semplice (*juris tantum*), determinando una conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'ente, cui spetta fornire la prova contraria. Se queste condizioni concorrono, l'ente è assoggettato a sanzioni di natura gravosa, in particolare quella pecuniaria e quelle interdittive, che possono arrivare alla chiusura coattiva dell'attività.

1.6. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio (Art. 9) è articolato e include: la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la



pubblicazione della sentenza e la confisca. La sanzione pecuniaria si applica sempre (Art. 10), è determinata in quote (da 100 a 1.000), con importo unitario variabile (€ 258 - € 1.549). Il giudice determina il numero delle quote in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità e alle attività preventive post-fatto, mentre l'importo della quota è fissato in base alle condizioni economiche dell'ente per assicurarne l'efficacia.

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà (fino a un massimo di € 103.291) se l'autore ha agito nel prevalente interesse proprio o di terzi, con vantaggio minimo o nullo per l'ente, o se il danno patrimoniale è di particolare tenuità (Art. 12, c. 1). La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima dell'apertura del dibattimento, l'ente ha risarcito il danno e ha adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo. Se concorrono entrambe le condizioni, la riduzione è dalla metà ai due terzi, fermo restando che la sanzione non può essere inferiore a € 10.329,00.

Le sanzioni interdittive costituiscono la vera novità dell'apparato sanzionatorio e includono: interdizione dall'esercizio dell'attività, revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e divieto di pubblicizzare beni/servizi. A differenza della pecuniaria, si applicano solo se espressamente previste per specifici reati e se ricorre, alternativamente, che l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da apicali o sottoposti le cui azioni furono facilitate da gravi carenze organizzative, oppure in caso di reiterazione degli illeciti. Se la sanzione interdittiva comporta l'interruzione dell'attività, il giudice può sostituirla con la nomina di un commissario giudiziale (Art. 15). È prevista l'interdizione definitiva (Art. 16) se l'ente ha tratto profitto rilevante ed è stato già condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni all'interdizione temporanea.

Le sanzioni interdittive non si applicano (Art. 17) se, prima dell'apertura del dibattimento, l'ente ha risarcito integralmente il danno, eliminato le carenze organizzative mediante l'adozione e attuazione di un Modello idoneo, e messo a disposizione il profitto ai fini della confisca. La Legge "spazzacorrotti" (L. 3/2019) ha introdotto durate eccezionali più lunghe (4-7 anni per apicali, 2-4 anni per subordinati) per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione. Tuttavia, le sanzioni ritornano alla durata ordinaria (3 mesi - 2 anni) se, prima della sentenza di primo grado, l'ente si è efficacemente adoperato per prevenire ulteriori conseguenze delittuose, assicurare le prove/individuare i responsabili, sequestrare le somme, o ha eliminato le carenze organizzative adottando un MOG idoneo (Art. 25, comma 5 bis).

Quando viene disposta una sanzione interdittiva, può essere disposta anche la sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna (Art. 18), mediante affissione e pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia. Nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato (Art. 19). Qualora non sia possibile l'esecuzione diretta, è prevista la confisca per equivalente, che ha ad oggetto beni o utilità di valore equivalente al profitto.

Il sistema sanzionatorio è arricchito da misure cautelari. L'Art. 45 consente al PM di richiedere l'applicazione in via cautelare di una delle sanzioni interdittive se sussistono gravi indizi di responsabilità e se vi è un concreto pericolo di commissione di illeciti della stessa indole. Inoltre, il PM può procedere al sequestro preventivo delle somme che saranno oggetto di confisca, anche per equivalente (Art. 321 c.p.p.). Tali misure cautelari sono applicate dal GIP su richiesta del PM.



1.7. La tutela per i soggetti segnalatori di reati e irregolarità (il c.d. whistleblowing)

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 63, del 15 Marzo 2023, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 24/2023, recante *“Attuazione della direttiva UE 2019 del 1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

A seguito dell'adozione di tale normativa, è stato modificato l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 che al comma 2 bis prevede che: *I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).*

La FIPM si è adeguata alle indicate modifiche normative adottando il **Regolamento Whistleblowing** ed implementando un canale per la ricezione delle segnalazioni scritte ed un canale per la ricezione delle segnalazioni in forma orale, atto a garantire la riservatezza del segnalante conformemente alle **Linee Guida n. 1 - 2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione - approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025**.

2. L'adozione del Modello da parte della Federazione

2.1. La funzione svolta dal Modello organizzativo e gli obiettivi perseguiti mediante la sua adozione

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG), adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001, essenzialmente investe l'ente del ruolo di garante nel contenimento del rischio di commissione di reati da parte di soggetti che agiscano nel suo interesse o a suo vantaggio. L'obiettivo primario del MOG è la creazione di un sistema strutturato e organico composto da regole, procedure, istruzioni e attività di controllo, mirato a razionalizzare l'attività aziendale e a prevenire specifici illeciti penali.

Mentre qualsiasi ente complesso possiede già procedure interne, indice di efficienza e qualità, il D.lgs. 231/2001 impone che il Modello sia anche uno strumento di controllo funzionale specificamente alla prevenzione dei reati. Perché l'ente sia esente da responsabilità, il MOG non deve essere solo formalmente adottato, ma anche efficacemente attuato e concretamente idoneo a prevenire reati della medesima specie di quello eventualmente verificatosi. Tutte le attività sensibili devono risultare formalizzate, tracciate e controllabili, ed è richiesta la segregazione delle funzioni per evitare che i processi decisionali cruciali facciano capo a un unico soggetto.

Requisiti legali e Funzionalità del Modello (Art. 6, comma II)



L'Art. 6, comma II, del Decreto definisce i requisiti minimi di idoneità del Modello. Tali requisiti includono:

1. Mappatura del rischio: Identificazione delle attività ("aree sensibili") in cui è più probabile la commissione dei reati, attività che deve essere preceduta da un'analisi attenta del contesto operativo e delle lacune organizzative (gap analysis). Il risultato di questa fase preliminare (risk assessment) porta all'elaborazione di un remediation plan.
2. Protocolli specifici: Previsione di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.
3. Gestione finanziaria: Individuazione di modalità specifiche per la gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione di reati, specialmente quelli di corruzione, trattandosi di un'attività particolarmente delicata.
4. Obblighi informativi: Previsione di flussi informativi periodici o in caso di eventi rilevanti da trasmettere all'Organismo di Vigilanza (OdV).
5. Sistema disciplinare: Introduzione di un sistema sanzionatorio per punire il mancato rispetto delle misure del Modello, fungendo da indicatore cruciale di un'effettiva e coerente attuazione.

Un MOG si ritiene idoneo solamente quando l'autore del reato è messo in condizione di commettere l'illecito nell'interesse o a vantaggio dell'ente soltanto eludendo fraudolentemente le sue disposizioni. La finalità del Modello non è annullare la commissione del reato, ma frapporre ostacoli alla decisione criminosa per spezzare il nesso di compartecipazione tra ente e persona fisica, elemento fondamentale per la responsabilità ex D.lgs. 231/2001. La commissione di un reato presupposto costituisce, quindi, un indizio di inidoneità, ma non la sua prova definitiva.

Il Concetto di Rischio Accettabile

Per garantire che il Modello sia concretamente idoneo senza paralizzare l'operatività dell'ente, è cruciale definire il concetto di "rischio accettabile". Questo concetto stabilisce un limite alla quantità e alla qualità degli strumenti di prevenzione da adottare, riconoscendo che non è possibile annullare totalmente il rischio in attività intrinsecamente pericolose. Il rischio è accettabile quando i controlli aggiuntivi comporterebbero costi per l'ente superiori al valore della risorsa da proteggere o alle potenziali conseguenze negative derivanti dall'evento dannoso.

Linee Guida di Confindustria e Principi Giurisprudenziali

Il Decreto consente l'adozione del MOG sulla base di codici di comportamento come le Linee Guida di Confindustria, le quali individuano le componenti fondamentali del sistema di controllo, quali: l'adozione di principi etici (Codice Etico), un sistema organizzativo formalizzato, procedure con opportuni controlli, poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità, e la formazione e addestramento del personale per assicurare la consapevolezza delle regole.

La giurisprudenza, inoltre, ha specificato i requisiti per un MOG efficace, includendo:

- Mappatura specifica ed esaustiva dei rischi, proporzionata alla natura e dimensione dell'ente.



- Effettività del Modello, che deve essere concreto, efficiente e dinamico.
- Obbligatorietà della formazione differenziata del personale, distinguendo tra formazione generale e specializzata per le aree a rischio.
- Separazione dei compiti tra coloro che operano nelle fasi determinanti di un processo a rischio.
- Autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza (OdV), con previsione di requisiti specifici di professionalità e cause di ineleggibilità/decadenza.
- Previsione di un obbligo di informazione per dipendenti e amministratori verso l'OdV riguardo a violazioni del Modello o notizie rilevanti.

Effetti Giuridici del MOG

L'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo garantisce l'esenzione da responsabilità sia nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale (Art. 6) sia da soggetti in posizione subordinata (Art. 7).

Il Modello svolge inoltre la funzione di attenuare le conseguenze sanzionatorie:

- Se adottato e attuato successivamente alla commissione del reato ma prima dell'apertura del dibattimento, comporta la riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà (Art. 12).
- L'eliminazione delle carenze organizzative che hanno permesso la commissione del reato, attraverso l'adozione del Modello, impedisce l'applicazione di sanzioni interdittive (Art. 17).

2.5. Destinatari e finalità del Modello

Le disposizioni del Modello predisposto e adottato dalla Federazione sono vincolanti per tutti coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della stessa, nonché nei confronti di chi ne esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo, per i dipendenti (intendendosi tutti coloro che sono legati all'ente da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente) e per i collaboratori esterni legati da vincolo contrattuale (di seguito i "Destinatari").

Il Modello della Federazione costituisce un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo preposto a:

- gestire le "attività a rischio di reato", cioè quelle nel cui ambito si ritiene vi sia la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto, ed in particolare le attività relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- attuare un sistema normativo interno diretto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato previste dal Decreto tramite:
 - la formalizzazione di procedure volte a disciplinare nel dettaglio le modalità operative dei settori sensibili;
 - l'attribuzione di deleghe e procure, a garanzia di una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni.



- consentire all'Organismo di Vigilanza di osservare il funzionamento del Modello.

Pertanto, il Modello si propone di:

- migliorare la governance della Federazione;
- predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività della Federazione;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Federazione nelle "aree di attività a rischio" la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni del Decreto, in un illecito passibile di sanzioni, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Federazione stessa;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome e per conto o comunque nell'interesse della Federazione che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la federazione non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari all'etica cui la federazione si ispira nel compiere la propria attività.

2.6. Struttura del documento

Il Modello della Federazione è strutturato ed articolato secondo lo schema illustrato qui di seguito:

Parte Generale

La Parte Generale del Modello contiene gli argomenti basilari per la comprensione della realtà della Federazione e di quanto disposto dal D.lgs. 231/2001. In particolare:

- una breve presentazione della Federazione e della sua struttura organizzativa;
- i contenuti del Decreto;
- i principi base e gli obiettivi del Modello;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza e i flussi informativi;
- le modalità di diffusione del Modello;
- il sistema disciplinare.

Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello si articola in Aree di rischio ed attività sensibili, nell'ambito delle quali vengono descritte le fattispecie di reato che, tenuto conto della specifica realtà della Federazione, potrebbero ipoteticamente essere commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, sia da soggetti che si trovino in posizione apicale, sia da soggetti che si trovino in posizione subordinata.

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto, nonché al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività della Federazione.



Codice Etico

Allegati

Gli Allegati al Modello, del quale costituiscono parte integrante, sono:

- ALLEGATO A - Documento di valutazione del rischio – Risk Assessment
- ALLEGATO B – Appendice normativa
- ALLEGATO C – Pianta Organica Federale

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello tutte le disposizioni, le regole e i principi comportamentali contenuti all'interno manuali, procedure, regolamenti ed altri documenti organizzativi della Federazione richiamati all'interno del Modello e/o dell'allegato Risk Assessment.

2.7. Aggiornamento del Modello Organizzativo

Il presente Modello organizzativo è un “atto di emanazione dell'Organo dirigente” (art. 6 comma 1 lett. A del Decreto), di conseguenza sono rimesse alla competenza del Consiglio Federale le determinazioni in ordine a successive modifiche e integrazioni sostanziali, anche a fronte di segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza.



3. L'Organismo di Vigilanza

3.1. L'OdV

L'art. 6 del Decreto stabilisce che, affinché l'ente possa andare esente da responsabilità, sia affidato ad un Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare effettivamente e concretamente sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento.

L'OdV può essere costituito in forma monocratica o collegiale, da membri interni e/o da membri esterni dell'ente: allo scopo di individuare la composizione più adeguata dello stesso, occorrerà tenere conto di fattori quali le dimensioni dell'ente, la complessità dell'attività svolta e la specificità dei rischi reati ai quali l'ente è concretamente esposto.

Per svolgere in maniera adeguata la funzione cui è preposto, l'OdV deve necessariamente possedere i seguenti requisiti:

- a) autonomia e indipendenza;
- b) competenza e professionalità;
- c) imparzialità e onorabilità;
- d) effettività;
- e) continuità di azione.

- **Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza attengono sia alla composizione dell'OdV, sia alla sua collocazione nell'organigramma dell'ente. È evidente, infatti, che l'OdV non deve risultare in alcun modo direttamente o indirettamente coinvolto nelle attività che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Oltre a ciò, è fondamentale che l'OdV possieda una collocazione gerarchica che sia la più elevata possibile, rispondendo del proprio operato esclusivamente al Consiglio Federale il quale, tuttavia, può destituirlo o modificarne la composizione solamente in casi tassativamente predeterminati.

- **Competenza e professionalità**

I componenti dell'Organismo devono possedere specifiche competenze tecnico-professionali, oltre che giuridiche, necessarie allo svolgimento del compito assegnato. Tali caratteristiche, unitamente al requisito dell'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

- **Imparzialità ed onorabilità**



Tale requisito è assicurato dalla previsione di due specifiche cause di ineleggibilità o di decadenza:

a) esistenza di un conflitto di interessi, di qualsiasi natura, con la funzione di vigilanza; b) l'aver riportato condanne, anche non definitive, per taluno dei reati previsti dal Decreto, nonché per qualsiasi altro reato doloso o colposo la cui natura sia tale da rendere il soggetto inidoneo a ricoprire la carica di membro dell'OdV.

- Effettività e continuità di azione

Oltre ai requisiti che precedono, è necessario che l'OdV eserciti effettivamente i poteri conferitigli dal Consiglio Federale.

La presenza dell'Organismo deve essere costante al fine di poter garantire un'efficace e continua applicazione del Modello. In particolare, l'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere strutturato all'interno dell'ente, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello ed assicurarne il costante aggiornamento.

In considerazione delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici richiesti, l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti deve potersi avvalere di altre funzioni della Federazione che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività da porre in essere.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre dotato di un autonomo *budget* annuale, il cui importo è deliberato dal Consiglio Federale, destinato a consentire all'Organismo stesso di svolgere le proprie funzioni con adeguati mezzi e risorse, anche mediante il ricorso, ove ritenuto opportuno, a consulenti esterni e professionalità specialistiche.

3.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

1. sull'effettività del Modello, ossia sull'osservanza delle prescrizioni dello stesso da parte dei destinatari individuati in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
3. sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni dell'ente.

Sono inoltre compiti dell'Organismo:

1. la presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni della Federazione in grado di dare loro concreta attuazione. A seconda della tipologia e della portata degli interventi le proposte sono presentate alle funzioni direttamente interessate, ed in taluni



casi di particolare rilevanza, all'Organo amministrativo;

2. il Follow up, ossia la verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Sul piano più operativo è affidato all'Organismo di:

- a) attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo;
- b) condurre ricognizioni dell'attività della Federazione ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio;
- c) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate attività o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- d) promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- e) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso Organismo o tenute a sua disposizione;
- f) coordinarsi con le altre funzioni della Federazione per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'Organismo viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività delle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante. All'Organismo devono essere inoltre segnalate da parte degli Organi federali centrali e periferici eventuali situazioni dell'attività che possono esporre l'ente al rischio reato;
- g) controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati. In particolare, all'OdV devono essere segnalate le attività più significative e devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- h) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- i) verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati (espletamento di procedure, adozione di clausole standard, etc.) siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- j) coordinarsi con le Funzioni della Federazione per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari).



3.3. Obblighi dell'OdV in materia di reporting

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni all'Organismo sono assegnate due linee di reporting:

- la prima su base continuativa, direttamente con il Segretario Generale e con il Presidente;
- la seconda su base periodica nei confronti del Consiglio Federale, attraverso relazioni aventi ad oggetto le attività svolte dall'Organismo, le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla FIPM, sia in termini di efficacia del Modello, nonché le iniziative già assunte o eventualmente da assumere per rimuovere le riscontrate anomalie, criticità o lacune organizzative, ovvero per curare l'aggiornamento del Modello a fronte di modifiche normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività della Federazione.

L'Organismo può essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o può, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

3.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

3.4.1. Sistema di deleghe

All'OdV deve essere comunicato il sistema di deleghe o procure adottato dalla Federazione ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

3.4.2. Le segnalazioni di irregolarità e illeciti.

I canali interni di cui al capitolo 1.7 della presente Parte Generale costituiscono lo strumento istituzionale per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illeciti ed irregolarità rilevanti ai sensi del D. lgs. 231/01. il Gestore delle segnalazioni (GdS) provvede alla ricezione, registrazione e analisi preliminare delle segnalazioni, assicurandone la classificazione anche ai fini della rilevanza ai sensi del Decreto e, in tal caso, procede all'inoltro della segnalazione stessa all'Organismo di Vigilanza per le determinazioni di competenza, con modalità tali da garantire la riservatezza del segnalante. In tale ottica, tra Organismo di Vigilanza e GdS esiste una fisiologica cinghia informativa che assicura l'aggiornamento in tempo reale dell'OdV in caso di violazioni in grado di esporre l'Ente federale al rischio-reato (ex D.Lgs. 231/2001).

3.4.3. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Fermo restando l'invio delle segnalazioni di irregolarità ed illeciti attraverso i canali di cui al punto che precede devono essere obbligatoriamente trasmessi all'Organismo di Vigilanza, al' indirizzo *e-mail* organodivigilanza@fipm.it, gli atti e le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Federazione;



- le verifiche o le ispezioni in corso e/o effettuate dalle Autorità pubbliche di vigilanza presso la FIPM;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- i rapporti predisposti dai responsabili delle altre funzioni dell'ente nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli organizzativi, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con la relativa motivazione;
- la struttura organizzativa della FIPM e ogni modifica apportata al relativo Statuto o organigramma
- le informazioni, gli atti e i documenti richiesti dall'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie attività di vigilanza e controllo, nei termini e secondo le modalità dallo stesso indicate, al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento delle funzioni attribuitegli dal Modello.

4. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Dal momento che i flussi finanziari rappresentano un'area particolarmente delicata, vengono adottate procedure volte alla individuazione e alla gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In tale ambito, al fine di monitorare i flussi in entrata ed in uscita inerenti la propria operatività, la FIPM individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In particolare, è garantita l'osservanza delle seguenti regole:

- non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati, documentate, registrate correttamente e verificabili;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità: in caso di operazioni ordinarie, entro i limiti quantitativi indicati, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, mentre nelle operazioni straordinarie o eccedenti i limiti quantitativi, la motivazione deve essere



analitica.



5. Diffusione del Modello e formazione del personale

5.1. Formazione del personale

Ai fini di adeguata conoscenza dei contenuti del Modello organizzativo e dei documenti ad esso allegati, nonché ai fini della corretta applicazione delle regole speciali di condotta di cui alla Parte Speciale del presente Modello, la FIPM garantisce che tutto il personale (Presidente, segretario generale, consiglieri, revisori dei conti, presidenti di comitato regionale, delegati regionali e provinciali, dipendenti, collaboratori e consulenti), per quanto di specifica spettanza, sia periodicamente informato e formato sui principali contenuti e modalità operative necessarie a garantire, nell'esercizio delle attività rispettivamente svolte a diverso titolo nell'interesse della Federazione, l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello ed il rispetto della legalità.

La formazione e l'informazione del personale saranno curate dalla FIPM attraverso le seguenti azioni comunicative:

- inserimento, a fini consultivi, di un estratto del Modello organizzativo sul sito istituzionale;
- informativa per i neoassunti, nella lettera di assunzione, riguardante l'avvenuta adozione del Modello organizzativo da parte della Federazione, con indicazione delle modalità di consultazione dello stesso;
- programmazione di sessioni formative per i neoassunti e, all'occorrenza, di seminari di aggiornamento per tutto il personale;
- invio diffuso di e-mail di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello conseguenti ad intervenute modifiche normative rilevanti, a pronunce giurisprudenziali particolarmente significative e/o a rilevanti mutamenti organizzativi delle strutture federali.

5.2. Informativa ai soggetti esterni (società e associazioni sportive affiliate, fornitori / consulenti / appaltatori / collaboratori)

La FIPM promuove la conoscenza e l'osservanza, per quanto di propria spettanza, delle regole contenute nel presente Modello anche a soggetti esterni, in particolare a tesserati e società e associazioni sportive affiliate ovvero a fornitori / consulenti / appaltatori / collaboratori a vario titolo attraverso, rispettivamente:

- I. la pubblicazione del Modello per estratto sul sito istituzionale;
- II. la comunicazione di un'informativa sulla esistenza di tali documenti, con invito a prendere visione degli stessi, così come pubblicati per estratto sul sito istituzionale;
- III. l'inserimento nei contratti sottoscritti dalla FIPM di apposite clausole contrattuali che vincolino i terzi a rispettare e far rispettare, per quanto di propria spettanza, le predette procedure, regole e protocolli, pena l'applicazione nei loro confronti di sanzioni disciplinari (diminuzione di



compensi, penali, etc.) compresa, nei casi di maggiore gravità, la risoluzione del contratto.

6. Verifiche periodiche

Il presente Modello è soggetto a due tipi di verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza:

- Verifiche sugli atti: annualmente si procede ad una verifica dei principali atti della Federazione nelle aree a rischio di reato;
- Verifiche delle procedure: periodicamente è verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

All'esito della verifica viene redatto un rapporto che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere. Tale rapporto viene sottoposto all'attenzione dell'organo amministrativo.

7. Il sistema disciplinare

7.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta sono assunte dalla FIPM in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Il presente sistema disciplinare si ispira ai seguenti principi generali:

a) Specificità di illeciti e sanzioni

Costituisce illecito disciplinare, a seconda della qualifica e/o della posizione e/o delle competenze del soggetto nella FIPM e a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, a titolo esemplificativo:

- l'inosservanza dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della FIPM in relazione ai reati da prevenire ovvero alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- la falsificazione della documentazione delle operazioni compiute nel corso di perquisizioni/ispezioni/sequestri effettuati da parte dell'autorità/polizia giudiziaria ovvero di Autorità pubbliche di vigilanza;
- la distruzione, l'occultamento e/o l'alterazione della documentazione della FIPM;
- la falsificazione delle relazioni e/o informazioni trasmesse all'OdV;



- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'OdV;
- la violazione di obblighi di documentazione e tracciabilità delle operazioni;
- l'inosservanza da parte dei soggetti apicali degli obblighi di direzione e/o vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione di reati da parte dei sottoposti;
- l'abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro da parte del personale a cui siano state specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
- la mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati dei controlli effettuati in ambito federale;
- l'omessa documentazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità pubbliche;
- l'omessa archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della FIPM;
- l'emissione di fattura e/o nota di credito senza l'indicazione in modo completo e comprensibile dei prodotti e servizi resi e di ogni altro dato obbligatorio;
- la pattuizione con i consulenti di onorari oltre i normali standard di mercato e senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti in contanti per conto della FIPM oltre i limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- l'effettuazione di pagamenti senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione compiuta e/o senza relativa archiviazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti su conti bancari aperti all'estero tramite intermediari stranieri senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'accesso alla rete informatica FIPM senza autorizzazione e relativi codici di accesso;
- l'assenza ingiustificata agli incontri di formazione o aggiornamento relativi al presente Modello;
- la mancata osservanza degli obblighi derivanti, secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

b) Proporzionalità e adeguatezza della sanzione irrogata all'illecito commesso

Ai fini della determinazione/commisurazione delle sanzioni, in rapporto ad ogni singolo illecito disciplinare, si considerano i seguenti fattori:

- 1) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- 2) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa ;
- 3) quale sia stato il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza in ambito federale, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni disciplinari e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);



- 4) quale sia stato il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo alla FIPM, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);
- 5) quale sia la posizione del soggetto rispetto alla FIPM (organo centrale o periferico, personale dipendente, consulente, fornitore, etc.);
- 6) quali siano stati gli effetti prodotti sul rapporto fiduciario con la FIPM;
- 7) la possibilità della condotta di integrare una o più delle fattispecie presupposto di responsabilità dell'ente di cui al d.lgs. 231/2001;
- 8) tutte le altre circostanze del caso concreto (modalità, tempi, rilevanza della violazione in rapporto all'attività societaria, etc.).

c) applicabilità estesa del sistema disciplinare

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello i componenti degli Organi federali centrali e periferici (presidenti di comitati regionali, delegati regionali e provinciali, tesserati, i dipendenti, i collaboratori non subordinati (consulenti) e tutti i terzi (fornitori, appaltatori, etc.) che, a qualsiasi titolo, abbiano rapporti con la FIPM, nell'ambito dei rapporti stessi e per quanto di rispettiva competenza.

d) Individuazione dei soggetti preposti all'esercizio del potere disciplinare

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello status del soggetto nei cui confronti si procede. In particolare: nei confronti del Presidente, dei Consiglieri federali, del Segretario Generale, dei componenti del Collegio dei revisori, nonché nei confronti di componenti di altri Organi centrali e periferici della Federazione, l'esercizio del potere disciplinare spetta al Consiglio;

nei confronti di sottoposti (lavoratori dipendenti, collaboratori non subordinati, etc.) e terzi l'esercizio del potere disciplinare spetta al Presidente, che riferisce poi al Consiglio.

In ogni caso, l'OdV deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare, mediante l'esercizio di poteri di iniziativa e di consulenza sull'illecito e sulle sanzioni proposte secondo le modalità previste nel proprio regolamento.

e) Pubblicità e trasparenza

Del presente sistema disciplinare viene data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della FIPM dell'estratto del Modello Organizzativo.

7.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti

La violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal Modello ad opera di dipendenti della FIPM costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex art. 2104 c.c., nonché illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della FIPM, i compiti loro affidati. Con riferimento alle



sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare e dalle procedure previste dal CCNL eventualmente applicabile. Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari conservativi (richiamo verbale o scritto, ammonizione scritta, multa, sospensione della carica o dalla retribuzione per non più di dieci giorni, trasferimento, adibizione ad altra funzione senza demansionamento) e provvedimenti disciplinari risolutivi (licenziamento con o senza preavviso) e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

- 1) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi colui che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello (ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'OdV le informazioni previste, ometta di svolgere controlli o segnalazioni, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla FIPM. In particolare, si applica:
 - il biasimo verbale, nei casi delle violazioni più lievi alle prescrizioni del Modello Organizzativo;
 - il biasimo scritto, nei casi di violazioni meno lievi di quelle sanzionabili con il biasimo verbale, ma meno gravi di quelle per le quali sia prevista la multa o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo verbale;
 - la multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che denotino negligenza da parte del Dipendente nell'esecuzione del lavoro affidatogli e siano meno gravi di quelle per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione, o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo scritto;
 - la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che, pur non essendo così gravi da comportare l'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso o del licenziamento nelle forme previste dalla legge:
 - a) oltre a denotare negligenza nell'esecuzione del lavoro affidato, arrechino, anche potenzialmente, danno alla FIPM;
 - b) costituiscano recidiva, per oltre la terza volta nell'anno solare, in violazioni per cui sia prevista la multa e non sia prevista l'applicazione del licenziamento.
- 2) incorre nei provvedimenti disciplinari risolutivi (licenziamento con o senza preavviso) colui che:
 - adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco alla deliberata commissione di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della FIPM nei confronti del lavoratore;



- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della FIPM di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla FIPM grave nocumento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;
- commetta più violazioni per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione e dal servizio.

7.3. Sanzioni nei confronti del Presidente, del Segretario Generale, dei membri del Consiglio Federale e dei componenti del Collegio dei revisori, nonché dei componenti di altri Organi centrali o periferici della Federazione

In caso di violazione del Modello da parte del Presidente, dei membri del Consiglio Federale, del Segretario Generale, dei componenti del Collegio dei revisori, nonché dei componenti di altri Organi centrali o periferici della Federazione, il Consiglio Federale potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito, le seguenti sanzioni disciplinari:

- il richiamo, nei casi delle violazioni più lievi alle prescrizioni del Modello Organizzativo;
- la revoca di incarichi e/o deleghe e/o procure (eventualmente accompagnata dalla diminuzione della retribuzione o dei compensi) nei casi di violazioni meno lievi di quelle sanzionabili con il richiamo, ma meno gravi di quelle per le quali siano previste la decadenza, sospensione o revoca dalla carica;
- la decadenza, sospensione o revoca dalla carica, in caso di violazioni consistenti in comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco alla deliberata commissione di un reato sanzionato dal Decreto e/o di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della FIPM di misure previste dal Decreto e/o comunque in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti di professionalità e onorabilità.

7.4. Sanzioni nei confronti dei terzi (fornitori, consulenti, etc.)

A prescindere dalle cause di sospensione e cancellazione dall'albo fornitori previste nell'apposito regolamento adottato dalla FIPM (come tempo per tempo vigente), ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati (consulenti) o dai fornitori/appaltatori della FIPM in contrasto con le regole indicate dal presente Modello, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, l'applicazione di eventuali penali previamente pattuite ex art. 1382 c.c. o, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora

da tale comportamento derivino danni concreti alla FIPM, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal d.lgs. 231/2001.